

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3362/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Venezuela il massimale individuale è fissato a 4 520 000 ecu; che in data 27 settembre 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Venezuela, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Venezuela,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 23 novembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Venezuela:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0457	3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
	3915 20 00	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene
	3920 30 00	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
	3920 99 50	— di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.